

AS 2505

ART.14

“Dopo l’art. 14 aggiungere il seguente

Art.14-bis

Contenimento degli effetti degli aumenti del prezzo del gas naturale per l’uso autotrazione

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per l’uso autotrazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al secondo trimestre 2022, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le somministrazioni di gas naturale destinato all’autotrazione di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento.

Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 24,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Motivazione

Nel contesto generale di aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato energetico, il prezzo della materia prima gas è più che quintuplicato rispetto ai valori di inizio 2021, raggiungendo livelli mai visti dal dopoguerra a oggi. In particolare, mentre gli altri carburanti stanno registrando aumenti inferiori al 30% circa, il metano per autotrazione risulta l’unico carburante il cui prezzo al pubblico è più che raddoppiato negli ultimi mesi. Secondo le attuali previsioni, questa situazione dei prezzi del gas fuori controllo rischia di protrarsi anche nei prossimi mesi.

Questa situazione va a colpire una fascia di clienti che ha scelto il metano, oltre che per le sue proprietà ambientali, anche per la sua convenienza economica. Tra l’utenza privata, sono specialmente le famiglie a basso reddito a usufruire di questo carburante.

L’emendamento è volto a ridurre l’enorme impatto che l’aumento del prezzo della materia prima gas ha avuto sul settore metano autotrazione, a tutela dell’utenza.

Dapprima nel decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (cd. “Salva bollette”), quindi in Legge di Bilancio, il Governo ha ritenuto opportuno porre in atto un intervento sugli oneri di sistema gas (di scarsa rilevanza per i prezzi autotrazione al pubblico) e un abbassamento dell’IVA al 5% per le somministrazioni di gas per usi civili e industriali, escludendo però da questa agevolazione l’uso autotrazione. I suddetti provvedimenti non hanno recepito neppure altre proposte presentate dal settore metano autotrazione per sostenere gli operatori e l’utenza in questa situazione di estrema difficoltà.

Chiediamo pertanto, per il fino al secondo trimestre del 2022, che la riduzione dell’IVA al 5% già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili e industriali sia estesa anche all’uso autotrazione, in modo che gli operatori del settore possano applicare questa riduzione agli utenti finali.

In base a una nostra stima, ipotizzando l’adozione dell’IVA al 5% per l’uso autotrazione del gas naturale a partire da marzo e fino giugno 2022, l’aggravio per lo Stato da minor gettito IVA sarebbe di circa 6 milioni di euro mensili. Va tuttavia rilevato che il forte accrescimento dei prezzi “alla pompa” degli ultimi mesi sta portando alle casse dello Stato un maggior gettito IVA (+41 milioni di euro circa da ottobre 2021 al corrente mese di febbraio).

AS 2505

“Dopo l'art. 14 aggiungere il seguente

Art. 14-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale alle imprese che svolgono attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi e in conto proprio con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano)

Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di incentivare il processo di efficientamento energetico nel settore trasporto merci, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e/o LNG) destinati ad alimentare mezzi di trasporto annotati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), presso distributori stradali e/o autostradali di carburante localizzati nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di gas naturale per autotrazione utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 e al suddetto credito non si applica il limite previsto dall'art.1 comma 53 della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.”

Motivazione

Sempre al fine di mitigare gli effetti avversi dell'aumento del prezzo della materia prima gas, proponiamo un emendamento che riconosca alle imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio un credito d'imposta del 20% per gli acquisti di gas naturale per autotrazione (CNG e /o LNG). Queste imprese, in virtù del regime normativo sulle detrazioni fiscali, non avrebbero beneficio dalla riduzione dell'aliquota IVA sopra proposta.

L'aumento del prezzo del gas ha gravemente colpito anche le imprese di autotrasporto che, per ragioni economiche, commerciali e ambientali, hanno scelto il gas naturale come soluzione per rendere più "verde" la propria flotta di mezzi pesanti. Questi veicoli hanno un costo di acquisto superiore a quelli diesel, che veniva gradualmente ammortizzato dal minor costo del gas rispetto al gasolio. Oggi questo differenziale si è praticamente annullato. Chiediamo dunque un sostegno dal 1° gennaio 2022 affinché il settore dell'autotrasporto non interrompa in questa fase così critica il percorso di transizione intrapreso verso una mobilità *green*.

Secondo una nostra stima, l'onere per lo Stato relativamente a questa misura ammonterebbe a circa 30 milioni per l'anno 2022.

All' articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni.

a) Al comma 2 dopo le parole "relativi ai periodi d' imposta 2019-2021", aggiungere le seguenti:

"Nel caso di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione, ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rileva la riduzione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati nell' ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019. Potranno conseguentemente accedere agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di gas naturale per autotrazione che nell'ultimo trimestre 2021 hanno subito una riduzione dei quantitativi acquistati pari al trenta per cento rispetto al medesimo periodo del 2019, comprovati dalle fatture di acquisto. Per queste attività non si applica il limite di ricavi di cui al primo periodo."

b) Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"Comma 5-bis Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono ripartite, nel caso dei distributori di gas naturale per autotrazione, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo a fondo perduto proporzionale alla diminuzione del gas naturale per autotrazione acquistato nell' ultimo trimestre 2021 rispetto all' ultimo trimestre 2019. Il MISE con proprio decreto determinerà la modalità di determinazione del contributo. Il limite di ricavi cui al precedente comma non si applica ai distributori di gas naturale per autotrazione."

Motivazione

L' articolo 2 del presente decreto, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, istituisce un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore di imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici ATECO.

Tra i codici ATECO presi in considerazione è previsto anche il 47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Il legislatore riconosce come il settore carburanti necessita di un rilancio. Tuttavia, per il settore gas naturale autotrazione, gravemente colpito dalla crisi del prezzo del gas, il parametro del fatturato non rispecchia l'attuale andamento degli acquisti – e conseguentemente delle vendite di metano autotrazione - e le reali difficoltà delle aziende, costrette ad aumentare i propri prezzi al pubblico a causa della quintuplicazione del costo della materia prima gas, con un probabile superamento del limite dei 2 milioni di euro di fatturato. Il presente emendamento ha lo scopo dunque di eliminare il limite di 2 milioni di euro di fatturato per le attività che vendono gas naturale per autotrazione e ha lo scopo di parametrarlo a un'unità che dia conto della contrazione dei quantitativi di gas naturale per autotrazione acquistati e venduti.

AS 2505

ART.18

Al comma 3, ultimo periodo, nell' inciso «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale» le parole “ e del gas naturale” sono soppresse.

Possibile formulazione alternativa dell'emendamento:

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio e del carbone.»

Motivazione

Alla luce degli ultimi orientamenti espressi dall'Unione Europea circa il riconoscimento del gas naturale come fonte energetica stabile e indispensabile per la transizione verso un'economia decarbonizzata, riteniamo opportuno proporre una **modifica all'Art. 18 “Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi”**, tesa a far sì che il gas naturale resti incluso nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziabili nell'ambito del «Fondo per la crescita sostenibile» di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. L'esclusione del gas naturale dal Fondo potrebbe escludere dai finanziamenti i progetti di ricerca e sviluppo anche nell'ambito del biometano, combustibile 100% rinnovabile di rilevanza strategica anche nel comparto dell'agricoltura e nello smaltimento dei rifiuti in un'ottica di economia circolare.